

## **STATUTO**

**TERZO TEMPO EDUCAZIONE  
CULTURA E SPORT SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE  
SPORTIVA DILETTANTISTICA -  
ONLUS IN LIQUIDAZIONE**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: TORINO TO VIA VANCHIGLIA 3  
Numero REA: TO - 891520  
Codice fiscale: 07406960018  
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA  
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO  
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 04-08-2015 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**Allegato "B" al n.10100 di raccolta**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 - Costituzione - denominazione - sede**

E' costituita una società cooperativa sociale sportiva dilettantistica denominata **"TERZO TEMPO Educazione Cultura e Sport Società Cooperativa Sociale sportiva dilettantistica - ONLUS"**, siglabile **"TERZO TEMPO Educazione Cultura e Sport s.c.s. sportiva dilettantistica - ONLUS"**.

Alla società, per quanto non previsto dalle disposizioni del codice civile, dalle leggi speciali sulle Cooperative - ed in particolare dalle disposizioni in materia di cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 - e da quelle in materia di società sportive dilettantistiche, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa è di diritto un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale onlus, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

La Cooperativa ha sede legale in Torino, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, e potrà istituire sedi secondarie ed altre unità locali anche altrove.

La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

**Art. 2 - Durata**

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

**TITOLO II**

**SCOPO - OGGETTO**

**Art. 3 - Scopo mutualistico**

La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della Costituzione.

La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e si propone di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro continuità di occupazione lavorativa per i propri soci cooperatori in modo da far conseguire agli stessi occasioni di lavoro e una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge,

ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità con le quali le prestazioni lavorative dei soci dovranno essere svolte a favore della società sono disciplinate da un regolamento appositamente predisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La Cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori.

Ai sensi dell'art. 2521, comma secondo, del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa si propone inoltre, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- la gestione di servizi socio-educativi, così come previsto dall'art. 1, primo comma, lettera a) della legge n. 381/91;

- lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'avviamento al lavoro e all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 di detta legge n. 381/91.

In relazione alle attività di cui all'art. 1, primo comma, lettera a) della citata legge n. 381/91, la cooperativa persegue quindi finalità di solidarietà sociale e di sostegno alla famiglia, nel settore socio-educativo, promuovendo lo sport e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche come momento di educazione e maturazione umana al fine di assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale e sociale e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

La cooperativa considera, pertanto, lo sport inserito nell'ambito delle attività sociali, educative, culturali, formative e del tempo libero, rivolgendosi prevalentemente ai soggetti minori, anziani, adulti, disabili e ai soggetti svantaggiati, perseguendo in modo unitario le proprie scelte educative e tecniche e sviluppando la partecipazione dei soggetti destinatari ad ogni livello.

Nella realizzazione dei fini suindicati la cooperativa collabora con la famiglia e le strutture educative e sociali ed opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e a tale fine vengano istituiti i servizi pubblici relativi.

Ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera b) della legge n. 381/91, la cooperativa si propone, altresì, lo svolgimento di attività diverse - quali meglio infra indicate nell'oggetto sociale - prevalentemente, ma non esclusivamente, accessorie, ausiliarie, funzionali e complementari ai suddetti servizi socio-educativi-sportivi e alla persona, finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della citata legge n. 381/91, ivi compresi, ove possibile, compatibilmente con le loro condizioni, i soggetti svantaggiati che sono o sono stati seguiti direttamente dalla cooperativa nel loro percorso socio-educativo, cercando così di affrontare la crisi occupazionale in essere e promuovendo la sensibilizzazione all'esterno verso un modello di sviluppo economico sostenibile e solidale.

La Cooperativa si propone pertanto di svolgere le attività riconducibili alla previsione dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 381/91, lettere

a) e b), creando un collegamento funzionale tra dette due tipologie di attività, come previsto dalla circolare ministeriale n. 153/1996.

La cooperativa ha perciò un oggetto plurimo, che verrà attuato attraverso un'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle suddette attività, riconducibili rispettivamente alle citate lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 381/91.

#### **Art. 4 - Oggetto sociale**

La Cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico e agli interessi e ai requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

- con riferimento alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della Legge n. 381/91, s.m.i., nonché di cui all' art. 2, comma 2bis della L.R. Piemonte n. 18/94, s.m.i.:

1) l'organizzazione e la gestione, sia in proprio che in convenzione con terzi, Enti pubblici e/o soggetti privati, di attività ed iniziative socio-educative, sportive dilettantistiche - compresa l'attività didattica - ludico motorie, di animazione del tempo libero, ricreative ivi comprese le attività di orientamento, formazione e aggiornamento; dette attività comprendono:

a) la realizzazione di iniziative di carattere educativo, rieducativo, aggregativo e ricreativo, ivi compresa l'attività di educativa territoriale, la gestione di strutture all'uopo destinate quali asili-nido, micro nidi, baby parking, nidi in famiglia, nidi aziendali, spazi gioco, centri di incontro, spazi giovanili, ludoteche, centri di lettura, centri estivi e ritrovi per anziani;

b) la gestione del servizio di baby-sitteraggio effettuato con operatori qualificati professionalmente presso il domicilio delle famiglie e/o quello delle organizzazioni di lavoro;

c) la gestione e l'organizzazione di punti-famiglia, quali luoghi di incontro, scambio e sostegno finalizzati alla promozione ed accompagnamento ad una genitorialità sana e consapevole;

d) la gestione e l'organizzazione a fini socio-educativi di impianti sportivi, vacanze, soggiorni estivi, aree verdi, strutture ricreative e culturali ed ogni altra iniziativa inerente al miglioramento sociale;

e) l'attività di sensibilizzazione, la definizione di progetti, la promozione di incontri, di seminari, di laboratori, di conferenze e studi relativi alle problematiche legate alla famiglia, alle donne, agli anziani e a bambini;

f) l'attuazione di interventi di sostegno e reinserimento sociale, mediante l'attività sportiva e di animazione con finalità educative e di socializzazione;

g) l'animazione a favore di giovani e adolescenti, in comunità e non;

h) l'ideazione e la messa a punto di interventi che, in una logica di pari opportunità, contribuiscano alla realizzazione delle moderne politiche di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa;

2) l'organizzazione, la realizzazione e la gestione di attività di sensibilizzazione e promozione dell'intercultura e della cultura multietnica;

3) l'attuazione di servizi riabilitativi per disabili e di servizi socio riabilitativi anche per minori, anziani e migranti, nonché di servizi socio-

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <p>assistenziali, ivi compresa l'assistenza domiciliare e la prestazione di servizi similari, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 della legge Regione Piemonte n. 18/1994 s.m.i.;</p> <p>4) la gestione di corsi di attività motoria e psicomotoria per minori, portatori di handicap e anziani;</p> <p>5) la prestazione di servizi di consulenza relativamente alle attività di cui sopra effettuati a favore di terzi, la concessione a terzi di know-how, marchi, anche mediante la stipula di contratti di affiliazione, nell'ambito del settore socio-educativo;</p> <p>6) l'organizzazione di manifestazioni, gare e tornei finalizzati alla promozione dell'attività sportiva come momento di educazione e socializzazione; l'istituzione di corsi interni di formazione e di addestramento; la realizzazione di ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport;</p> <p>7) la gestione di attività sportive per persone bisognose di intervento sociale, in ragione sia all'età, sia alla condizione personale o familiare, sia alla condizione sociale;</p> <p>- con riferimento alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 381/91, s.m.i., lo svolgimento delle seguenti attività diverse da prestarsi prevalentemente negli impianti e nelle strutture gestiti direttamente dalla cooperativa ma anche in impianti e strutture facenti capo a soggetti terzi, sia pubblici che privati:</p> <p>* servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione; servizi di manutenzione e pulizia di impianti e strutture, sportivi e non; servizi in genere relativi alla gestione di detti impianti e strutture; lavori di giardinaggio; realizzazione, manutenzione e gestione del verde; gestione di mense, bar ed altri punti organizzati per la ristorazione e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.</p> <p>In relazione alle attività di cui sopra, la cooperativa potrà, altresì, organizzare manifestazioni, rassegne, festival, eventi sportivi, culturali e sociali, avvalendosi, ove possibile, dei suddetti soggetti svantaggiati, anche per quanto riguarda la gestione di tutti gli aspetti strumentali e connessi.</p> <p>La cooperativa potrà svolgere tutte le attività utili o complementari per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.</p> <p>La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico.</p> <p>La società potrà per il raggiungimento degli scopi sociali:</p> <p>- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;</p> <p>- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei</p> |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

confronti del pubblico, in società, enti di qual si voglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale; concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fideiussioni, avalli ed altre garanzie in genere;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;

- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;

- procedere all'affiliazione a federazioni sportive. Con l'affiliazione, la società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI e a tutte le disposizioni statutarie delle federazioni nazionali ed internazionali cui aderirà e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle federazioni stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

La società potrà altresì affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o ad Enti di promozione riconosciuti dal Ministero dell'Interno. Ne riconoscerà Statuti e Regolamenti.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

### **TITOLO III SOCI**

#### **Art. 5 - Soci**

Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che intendano partecipare alle attività sociali condividendone i metodi e le finalità e che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa.

Con riferimento alle attività riconducibili all'articolo 1, comma 1, lettera b) della citata legge n. 381/91, possono assumere la qualifica di soci cooperatori, in particolare:

- le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 di detta Legge n. 381/91 s.m.i.,

- le persone disoccupate o che si trovino nella necessità di lavorare,

fermo restando, con riferimento ai lavoratori adibiti allo svolgimento delle predette attività, il disposto del comma 2 di detto articolo 4.

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili dalla legge e dall'art. 14 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in una sezione apposita del libro soci.

Ricorrendo le condizioni di legge, possono essere ammessi, come soci, ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre 1991 n. 381, anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

Possono infine essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

#### **Art. 6 - Categoria speciale di soci**

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono, in ogni caso, superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di cinque anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

I soci speciali hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio; non possono rappresentare in assemblea altri soci e non possono essere eletti amministratori.

I soci speciali devono adempiere ai doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperati-

va, ovvero devono rispettare gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale ed hanno i doveri previsti per i soci cooperatori ordinari in quanto compatibili.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall' art. 11.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione o inserimento.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri di cui innanzi. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7. Per ogni altro aspetto di disciplina dei soci speciali si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per i soci ordinari.

#### **Art. 7 - Ammissione**

Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo contenente:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, domicilio;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere nei limiti di seguito precisati:
  - soci cooperatori e speciali, quota del valore nominale di almeno 300,00 (trecento virgola zero zero) euro;
  - soci cooperatori volontari, quota del valore nominale minimo di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);
- d) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni
- e) l'obbligo di prestare il proprio lavoro in cooperativa in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa;
- f) la dichiarazione se intende essere ammesso alla categoria di cui all'art. 6 del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, nei casi consentiti, oltre a quanto previsto nel precedente punto d) relativo alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì indicare:

- a) la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- d) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, non inferiore ad euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero).

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda a quanto sopra indicato, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### **Art. 8 - Domicilio dei soci**

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa.

#### **Art. 9 - Obblighi dei soci**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci cooperatori sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal precedente art. 7 né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare la tassa di ammissione determinata dall'Organo Amministrativo e non rimborsabile;
- a versare l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea.

Tutti i versamenti di cui sopra dovranno essere fatti con le modalità e nei termini stabili dall'organo amministrativo;

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a comunicare tempestivamente ogni cambio di indirizzo;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme re-

stando le esigenze della cooperativa;

- a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;

- a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

I soci cooperatori partecipano alla vita sociale e cooperano all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

#### **Art. 10 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte o, nel caso di persona giuridica, per estinzione.

#### **Art. 11 - Recesso**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato.

Spetta all'organo amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che legittimano il recesso.

Modalità ed effetti del recesso sono regolati dall'art. 2532 c.c..

A seguito del recesso del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

#### **Art. 12 - Esclusione**

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

- che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate con decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

- che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;

- che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato;

- che svolga in proprio imprese in concorrenza con quelle della società;

- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

A seguito dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

#### **Art. 13 - Decisioni in materia di recesso ed esclusione - Opposizione**

Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, ai sensi di legge e del vigente statuto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### **Art. 14 - Liquidazione**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote di capitale effettivamente versate, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### **Art. 15 - Morte del socio**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

#### **Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci uscenti e dei loro eredi.**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto .

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto .

#### **TITOLO IV**

##### **SOCI SOVVENTORI**

##### **Art. 17 - Soci sovventori**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 5, possono essere ammessi nella Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 .

##### **Art. 18 - Conferimento e quote dei soci sovventori**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

##### **Art. 19 - Alienazione delle quote dei soci sovventori**

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione dell'emissione delle quote destinate ai sovventori, dette quote possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

A tal fine il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo, con lettera raccomandata A.R., l'ammontare della quota posta in vendita, il prezzo richiesto e il nominativo dell'acquirente o degli acquirenti. L'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'organo amministrativo dovrà provvedere ad indicarne altro gradito o, in mancanza, il socio potrà vendere le proprie quote al soggetto da lui indicato.

##### **Art. 20 - Deliberazione di emissione**

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:

- a) - l'importo complessivo dell'emissione e l'indicazione del numero minimo di quote da sottoscrivere da ciascun socio sovventore;
- b) - l'eventuale esclusione o limitazione, su proposta motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) - il termine minimo di durata del conferimento.

I sovventori hanno diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di soci

sovventori.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

#### **Art. 21 - Recesso dei soci sovventori**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori si applicano le disposizioni previste a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

### **TITOLO V**

#### **PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

#### **Art. 22 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :

1)- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e volontari, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) nè superiore ai limiti di legge;  
2)- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) - dalla riserva legale formata con quote degli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;

c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;

d) - da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter Codice Civile e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

#### **Art. 23 - Vincoli sulle quote e loro alienazione**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R., fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di

trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro tale provvedimento il socio può ricorrere alla procedura arbitrale di cui al successivo art. 41.

#### **Art. 24 - Esercizio sociale - Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, da segnalarsi dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;
- b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- c) a riserva straordinaria;
- d) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- e) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'assemblea.

In ogni caso è vietata ogni forma di distribuzione diretta o indiretta degli utili tra i soci.

#### **Art. 25 - Ristorni**

Stante la natura di cooperativa sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificato dalla legge 21 maggio 2004 n.128, non si prevede l'attribuzione di ristorni ai soci.

### **TITOLO VI**

#### **RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 26 - Decisioni dei soci**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o

una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del prestito soci;

g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione.

Tutte le decisioni dei soci devono comunque essere adottate mediante deliberazione assembleare con metodo collegiale.

#### **Art. 27 - Assemblee**

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi - dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da ciascun amministratore, in caso di amministrazione disgiunta o congiunta, o, in caso di impossibilità o inattività dei soggetti così indicati, ad opera dell'organo di controllo, se nominato - mediante avviso, affisso nei locali della sede legale e delle eventuali sedi secondarie della società e inviato ai soci almeno otto giorni prima o, quanto meno, giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci alla società e debitamente annotati sul detto libro soci).

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tale caso gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società.

#### **Art. 28 - Costituzione e quorum deliberativi**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Tuttavia l'assemblea chiamata a deliberare lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori sarà regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibe-

rerà con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti presenti o rappresentati.

**Art. 29 - Votazioni**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

**Art. 30 - Diritto di voto - Rappresentanza in assemblea**

Hanno diritto di voto nelle assemblee coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; ogni socio sovventore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta, salvo il limite di cui al precedente art. 20.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da conservarsi dalla società, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore o componente dell'organo di controllo.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

**Art. 31 - Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato, o, nel caso di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, dall'amministratore con maggior anzianità di carica, o in subordine di età; in assenza di tali soggetti, essa è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

**Art. 32 - Amministrazione**

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a) - da un amministratore unico;

b) - da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il consiglio di amministrazione. In sede di nomina è possibile tuttavia prevedere che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente o congiuntamente, secondo quanto meglio determinato dai soci al momento della nomina stessa, salvi i limiti di legge.

L'Amministratore unico o la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo dura in carica per il tempo, anche indeterminato, stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, salvo revoca o dimissioni.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Al momento della nomina del Consiglio, in Assemblea, i soci possono nominare il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

In ottemperanza al comma 18-bis, dell'art. 90 della L. n. 289/02 s.m.i. è fatto divieto agli Amministratori di ricoprire la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva.

#### **Art. 33 - Poteri degli Amministratori**

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e di disposizione della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta o a maggioranza. In mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori costituiranno il Consiglio di Amministrazione che opererà con metodo collegiale.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore intende compiere; competenti a decidere su tale opposizione sono i soci con decisione assunta in forma assembleare, con le maggioranze previste dal precedente articolo 28.

#### **Art. 34 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei Consiglieri o dall'organo di controllo, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato - a

mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo, ove nominati, ne siano informati almeno due giorni prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

#### **Art. 35 - Cessazione e sostituzione degli amministratori**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica gli amministratori che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

#### **Art. 36 - Rimborso spese**

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

#### **Art. 37 - Rappresentanza**

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove nominato.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo previa apposita delibera del Consiglio stesso, po-

tranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

In caso di amministrazione attribuita a più amministratori non collegialmente ma disgiuntamente o congiuntamente tra loro, la rappresentanza della società spetta agli amministratori stessi, in forma disgiunta o congiunta tra loro, con le stesse modalità con cui sono stati attribuiti, in sede di nomina, i poteri di amministrazione.

#### **Art. 38 - Organo di controllo**

L'organo di controllo è nominato per scelta volontaria dei soci o nei casi in cui è previsto per obbligo di legge.

In tutti i casi in cui è nominato, sia per scelta volontaria che per obbligo di legge, l'organo di controllo sarà composto secondo quanto stabilito con decisione dei soci in sede di nomina, in conformità alle norme di legge tempo per tempo vigenti. Lo stesso, in ogni caso, opererà in conformità e sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia, anche per quanto concerne la revisione legale dei conti sulla società.

### **TITOLO VII**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Art. 39 - Scioglimento**

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

##### **Art. 40 - Devoluzione patrimonio finale**

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci nonché dell'eventuale sovrapprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59, fatta salva diversa destinazione per norme inderogabili di legge.

### **TITOLO VIII**

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

##### **Art. 41 - Clausola compromissoria**

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 12, tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e componenti dell'organo di controllo ovvero nei loro confronti, purché compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, s.m.i..

## TITOLO IX

## Art. 42 - Regolamento

## Art. 43 - Rinvio

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge sulle Società Cooperative a mutualità prevalente, le norme in materia di società e attività sportive dilettantistiche e, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

ANNA MARIA BATTISTA

EMANUELA LAZZERINI Notaio

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 - Tabella all. B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.  
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo,  
ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso del registro delle imprese.